

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PICCOLI PROGETTI POSSIBILI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITA' E OGGETTO

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii., e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE PICCOLI PROGETTI POSSIBILI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", che potrà utilizzare la denominazione abbreviata "3P ODV", ed assume la forma giuridica di associazione.

A decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà essere aggiunta alla denominazione l'acronimo ETS e pertanto potrà essere utilizzata la denominazione "ASSOCIAZIONE PICCOLI PROGETTI POSSIBILI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ETS" o "3P ODV ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra Normativa Applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è conforme al principio di favorire, nel modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

L'associazione ha sede legale ed amministrativa in Guspini, alla via Gramsci n. 5.

L'associazione può istituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in Italia e/o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome "Piccoli Progetti Possibili" seguito dall'indicazione della località della sede.

Articolo 3



Durata

L'Associazione ha durata indeterminata. In caso di scioglimento, la competenza è dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4

Scopo

L'Associazione si ispira alla visione cristiana della vita nel rispetto dei valori civili e democratici dell'uomo e della società.

L'associazione è ente del terzo settore che opera quale organizzazione di volontariato che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e prevede l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie e da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali meglio infra specificati. Non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né collegati in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

L'associazione può promuovere rapporti con Enti e Organizzazioni similari ed aderire ad associazioni tra organismi operanti nei settori di sua competenza nonché aderire ad altre Associazione e/o Consorzi.

Articolo 5

Attività di interesse generale

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n) D.Lgs. n. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p) D.Lgs. n. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q) D.Lgs. n. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r) D.Lgs. n. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere

del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o) D.Lgs. n. 117/2017);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) D.Lgs. n. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse locali e naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e) D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k) D.Lgs. n. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) D.Lgs. n. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) D.Lgs. n. 117/2017);
- Interventi a servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a) D.Lgs. n. 117/2017);



- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) D.Lgs. n. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) D.Lgs. n. 117/2017).

L'associazione, nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e di giustizia sociale, intende:

- a) promuovere attività tese a combattere ogni forma di emarginazione, ogni limitazione della libertà e dell'uguaglianza sociale causata da discriminazioni politiche, economiche, culturali, religiose ed etniche, mirando al rafforzamento della democrazia nel campo economico e sociale e promuovendo ogni iniziativa atta a determinare la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, nelle diverse forme territoriali in cui essa si esprime;
- b) svolgere attività volte ad avere un impatto significativo nelle politiche di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario e di inclusione sociale, nazionali, europee ed internazionali;
- c) impegnarsi per la promozione di uno sviluppo umano, sostenibile con lo scopo di contribuire all'armonica crescita ed integrazione delle comunità con le quali coopera nei Paesi in via di Sviluppo (PVS);
- d) svolgere istituzionalmente delle attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo.

L'associazione intende ispirarsi ai principi ed alle direttrici dei Vertici delle Nazioni Unite nonché agli orientamenti ed alle politiche dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale e sul fenomeno migratorio.

L'associazione in particolare ha il compito di:

- realizzare qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali, nell'ambito di propri programmi e progetti o interventi di aiuto umanitario a favore dei Paesi in Via di Sviluppo e altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione nazionale, europea ed internazionale, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata;

- attuare azioni e/o progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei paesi emergenti nonché programmi settoriali, plurisetoriali od integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale;
- impegnarsi in attività di Educazione allo sviluppo. per far conoscere all'opinione pubblica i problemi del Sud del Mondo e della globalità dello sviluppo, promuovendo iniziative di Educazione interculturale per orientare, in senso positivo, le dinamiche di mutamento della Società civile indotto dal fenomeno migratorio;
- realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento ed informazione rivolte tanto al personale docente e non docente della Scuola, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari, anche al fine di orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede ed ideologia politica che intendono volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione nell'ambito di progetti internazionali, comunitari, nazionali o locali;
- promuovere l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possano contribuire al perseguimento degli obiettivi statutari, all'affermazione dei diritti umani, anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione incluso il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali nonché all'inserimento nella Società civile della popolazione immigrata;
- produrre e diffondere propri studi e ricerche nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd e quanto riterrà utile, anche attraverso raccolta di fondi, campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi in genere, vendite e simili, che favoriscano consapevolezza e sensibilizzazione sui temi della pace, della solidarietà dei diritti umani;
- promuovere la cultura attraverso proposte nell'ambito della cinematografia, della musica, della poesia, del teatro, della letteratura, della danza e di altre forme similari. L'Associazione è inoltre Ente di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017;
- realizzare ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi statutari conforme agli scopi ed adeguata al loro conseguimento.

Le suddette attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con Enti pubblici o privati, italiani od esteri.

L'associazione intende, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa od affine, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché compiere



tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi prefissati.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni e ai limiti di cui all'Art. 7 del CTS e dei relativi decreti attuativi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse per legge, ivi comprese quelle accessorie per natura, poiché integrative delle stesse.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 6

Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo II ASSOCIATI

Articolo 7

Definizione e categorie di associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati in quanto si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) associati fondatori: sono i soggetti che sono intervenuti all'Atto costitutivo ed alla costituzione dell'originario Fondo di dotazione;
- b) associati sostenitori: sono persone fisiche, organizzazioni di volontariato o altri enti del terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, che hanno aderito all'Associazione dopo la sua costituzione e che, condividendo le finalità e mossi da spirito di solidarietà, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi impegnandosi concretamente per realizzarli.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi, in merito ai loro diritti, nei confronti dell'associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

L'Associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.

Possono essere ammessi quali associati altri enti del Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, nei limiti di legge.

Tutti i soci devono condividere le linee ispiratrici ed operative dell'Associazione e impegnarsi a promuoverne, con i mezzi più idonei, le finalità per il sostegno culturale e finanziario delle iniziative in favore dei PVS.

Articolo 8



Ammissione degli associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, può presentare domanda di ammissione per diventare Associato (d'ora innanzi la "Domanda") ogni soggetto che ne faccia richiesta, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Chiunque intenda aderire all'associazione deve presentare istanza scritta al Consiglio di Amministrazione dell'associazione, recante, come detto, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, secondo criteri non discriminatori (riferiti a requisiti di moralità, onorabilità e condivisione degli ideali) coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Nel caso di accoglimento della "Domanda", la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la "Domanda" si intende accettata.

Entro 15 (quindici) giorni dall'accoglimento dell'istanza o dal decorso del termine di cui al precedente comma, il socio sostenitore deve provvedere al pagamento della quota sociale e delle eventuali quote straordinarie, richieste ad integrazione del Fondo sociale di dotazione.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato motivandola adeguatamente.

L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncia l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 9

Diritti e doveri degli associati

Ogni socio sostenitore è tenuto a versare annualmente, entro e non oltre il 31 marzo, la quota sociale, stabilita anno per anno, anche con importi differenziati per persone fisiche, organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, dal Consiglio di Amministrazione ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del Fondo Sociale.

Con il sorgere del vincolo associativo ciascun socio deve, inoltre:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;

- attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.

Parimenti ciascun socio ha diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- ad esaminare i libri dell'Associazione, previa richiesta scritta da comunicare al Consiglio di Amministrazione. Tale accesso ai libri dell'Associazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, con le modalità all'uopo concordate con il Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È fatto obbligo agli Associati:

- di versare la quota annuale;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera nel perseguimento dei fini dell'ente stesso.

Gli Associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Tutte le attività e le prestazioni, anche a carattere lavorativo, che dovessero essere volte dagli associati nei confronti dell'associazione, dei suoi associati o nei confronti di terzi, sono totalmente gratuite, in conformità al precedente articolo 6.

Per le stesse potrà essere, eventualmente, previsto un rimborso spese.

È sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte dell'Associato, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Articolo 10

Perdita della qualità di associato

Lo status di associato sostenitore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Gli associato che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 11

Recesso dell'Associato



Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, PEC o comunicazione scritta recapitata brevi manu.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12

Decadenza

Gli associati che si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali o che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, decadono dalla medesima.

La causa di decadenza deve essere accertata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e deve essere comunicata, con adeguata motivazione, al socio escluso. Contro la delibera che accerta la decadenza entro i successivi 30 (trenta) giorni è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che deve deliberare, in ordine all'accoglimento o al rigetto del ricorso, nella prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea è sindacabile.

Articolo 13

Morte dell'associato

La qualità di associato cessa con la morte.

Articolo 14

Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato:

- che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato;
- che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione;
- per altri gravi motivi.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, ha effetto immediato e deve essere comunicata, con adeguata motivazione, al socio escluso. Contro la delibera di esclusione entro i successivi 30 (trenta) giorni è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che deve deliberare, in ordine all'accoglimento

o al rigetto del ricorso, nella prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E GOVERNANCE

Articolo 15 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli Associati;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nell'entità e nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Lo svolgimento delle cariche associative ha, pertanto, carattere di gratuità.

Articolo 16 Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea i soci fondatori e i soci sostenitori (persone fisiche o rappresentanti o delegati degli enti del terzo settore o organizzazioni di volontariato) la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione, che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa e delle eventuali quote straordinarie, richieste ad integrazione del Fondo sociale.

Gli associati che siano Organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore e comunque enti senza scopo di lucro, intervengono alle assemblee, nella persona del rappresentante legale o suo delegato.

Coloro che hanno diritto ad intervenire all'Assemblea hanno diritto di voto.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto spedito ai singoli aventi diritto a partecipare a mezzo di raccomandata, posta elettronica, o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inoltre affisso presso la sede dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- agli intervenuti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.

L'Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

Il segretario si occupa della verbalizzazione della discussione e delle deliberazioni.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta

(50% più uno) degli associati e delibera validamente, a maggioranza semplice degli intervenuti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo il giorno successivo alla prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è costituita e delibera con le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto ogni deliberazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Le votazioni avvengono per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti e quando i voti riguardano persone, a scrutinio segreto; l'astensione si computa come voto negativo.

Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.

La delega può essere conferita per iscritto solamente ad altro associato che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio di amministrazione, Organo di controllo, quando previsto);
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sull'esclusione e/o decadenza degli associati, in caso di ricorso;
- e) sulle direttive generali delle attività da svolgere e suggerire le modalità per la migliore realizzazione dei fini statutari;
- f) approva l'attività svolta nel decorso anno solare;
- g) discute ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché, quando previsto, il bilancio sociale;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) sulle eventuali controversie tra Soci ed organi associativi;
- j) sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita



dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- k) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché su tutte le questioni e problemi di carattere generale concernenti gli scopi e l'attività sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello Statuto dell'Associazione;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dal presente Statuto;
- c) nelle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo di tutti i provvedimenti diretti al conseguimento delle finalità dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea ed opera in ottemperanza alle direttive generali stabilite dall'Assemblea degli associati.

In particolare, il Consiglio di amministrazione ha il compito di:


- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approvare la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'accertamento della decadenza e/o all'esclusione degli Associati, e nel caso, motivarne il rigetto;
- indicare il Consigliere che predisporrà la bozza del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- eleggere tra i suoi membri:
 - il Presidente dell' Associazione;
 - un Vicepresidente;
 - un Segretario;
- promuovere la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione previsti dal presente Statuto e deliberare tutti gli opportuni provvedimenti;
- determinare, entro novembre dell'anno precedente, la Quota Associativa che gli Associati devono versare alla Associazione;
- deliberare sull'eventuale recesso o esclusione degli Associati;
- provvedere alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, a mezzo del suo Presidente;
- approvare eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria degli Associati;
- approvare l'eventuale regolamento e le sue modifiche;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione che sarà poi sottoposto all'Assemblea ordinaria unitamente a una relazione del membro incarico della sua predisposizione e del Revisore Legale, se nominato;
- potrà affidare ai propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
- nominare Direttori Generali e/o Procuratori, i cui poteri verranno precisati all'atto della nomina.

Il Consiglio di amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Esso è composto da un numero di consiglieri composto tra i tre e i nove membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente il Vicepresidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati e sono eletti dall'Assemblea.



Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, il componente dimissionario deve essere sostituito dall'associato primo dei non eletti dall'Assemblea precedente.

Se, per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice (metà più uno) dei suoi membri.

Nella prima seduta elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, dal Presidente, con lettera raccomandata, per posta elettronica o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno.

Il segretario si occupa di svolgere l'attività materiale necessaria alla convocazione, sotto la supervisione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età.

Il segretario redige il verbale della discussione e delle deliberazioni.

Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sia designato da colui che la presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo.

Articolo 18

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione al quale si attribuiscono i poteri di firma per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione

nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio di Amministrazione anche con carattere permanente.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Vicepresidente:

- a) ha i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento;
- b) può assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso.

Il Vicepresidente dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Articolo 19

Responsabilità

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 20

Organo di controllo


L'organo di controllo si compone di uno o tre membri effettivi e, in quest'ultimo caso, due supplenti; almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabile, e, nel caso di organo pluripersonale, quest'ultimo assume la carica di Presidente.

L'organo di controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017.

La scelta della composizione monocratica o pluripersonale dell'organo di controllo è fatta dall'assemblea in occasione della elezione dei membri del medesimo.

I membri dell'Organo di controllo sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I supplenti, in caso di organo pluripersonale, subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.



L'organo di controllo (e i suoi membri):

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di retta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) effettua i controlli trimestrali sulle scritture contabili dell'Associazione e delle attività e compila il verbale scritto da inviare al Consiglio di Amministrazione;
- e) esamina i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione e ne verbalizza gli eventuali rilievi, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea;
- f) cura la tenuta del libro delle adunanze dell'Organo di controllo, può partecipare alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

I membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo si applica l'art.2399.c.c.

Deve essere indipendente, esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'assemblea può attribuire la revisione legale dei conti, quando prevista, all'Organo di controllo: in questo caso tutti i membri devono avere la qualifica di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'organizzazione nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro dei revisori legali

Il Revisore Legale, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea, la quale può attribuire tale funzione all'Organo di controllo, a norma dell'articolo precedente.

Il Revisore Legale dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

Articolo 22

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati da fondatori, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dagli avanti netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:


- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- degli eventuali contributi annuali dei soci, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- dei contributi e finanziamenti erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane nonché da altri Enti pubblici e privati;
- dai contributi derivanti dalle convenzioni stipulate in rapporto ai servizi gestiti dall'Associazione;
- dai contributi volontari, oblazioni, lasciti;
- dagli altri proventi straordinari.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla medesima può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto elargito alla stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'organizzazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare attività di raccolta fondi, intendendosi attività



ed iniziative poste in essere anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può esser esercitata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 23

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c.

Articolo 24

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale deve essere redatto il bilancio ai sensi degli articoli 18 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Articolo 25

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 26
Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

Articolo 27

Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione

L'associazione ha obbligo di impiegare le entrate, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse e pertanto gli stessi devono essere investiti:

- in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici centrali e periferici o a sedi permanenti per la propria attività istituzionale;
- in titolo di Stato o garantiti dallo Stato a più alto rendimento;
- in depositi fruttiferi presso Istituti di credito e di diritto pubblico e presso banche di notoria solidità, ove queste offrano più elevati saggi di interesse.

All'associazione è vietato distribuire, anche a titolo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre organizzazioni di volontariato che presentino le medesime finalità e scopi statutari.

TITOLO V
ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 28
Estinzione e devoluzione del patrimonio



L'estinzione dell'Associazione dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui al presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore aventi medesimi fini istituzionali, quali attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In mancanza dovrà essere devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

Rinvio

Articolo 29

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. n. 117/2017, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Guspini, li 5 novembre 2020